



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO il provvedimento con il quale sono state, da ultimo, pubblicate le GPS per il biennio 2022/2024 per la provincia di Salerno, con circ. n. 215 del 7.09.2022;

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento emessa nei confronti della docente ZITAROSA Ilaria, per carenza di utile titolo di accesso per l'inserimento nella I fascia delle GPS per le classi di concorso/posto di sostegno A046/ADSS, in quanto l'interessata risulta aver conseguito il titolo di abilitazione all'estero, aver prodotto istanza di riconoscimento in Italia del titolo in questione ma non ha a tutt'oggi ottenuto il riconoscimento in questione;

VISTO l'art. 7, punto, lett. C) dell'O.M. n. 112/2022, secondo cui *"qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure"*;

RILEVATA l'esigenza di procedere alla conservazione dell'inserimento nelle già menzionate GPS con riserva della docente ma alla revoca dell'incarico di supplenza conferito fino al 30.06.2023 su A046 presso l'ASSTEAS di Buccino dalla I fascia della GPS, atteso che la normativa in questione consente il solo inserimento con riserva nelle GPS ma non il conseguimento di incarichi di supplenza;

RILEVATO che nel corpo della domanda di aggiornamento GPS la docente rendeva **dichiarazione fuorviante** per l'Amm.ne e per gli organi di valutazione della domanda, atteso che dichiarava, quale titolo di accesso, il possesso di Provvedimento giurisdizionale definitivo, autorità provvedimento TAR ROMA data provvedimento 17/05/2022 numero provvedimento RG 10503/2021 n. 06258/2022 reg. prov.coll., così determinando l'insorgere del falso convincimento che si trattasse di domanda di inserimento a pieno titolo in GPS supportata dal possesso di titolo di accesso dichiarato già valido od utile da provvedimento giurisdizionale definitivo;

VERIFICATO che il provvedimento in questione invero atteneva ad altro ricorso promosso dalla docente con altro *petitum*, ovvero l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di sostegno di cui all'O.M. n. 60/2020 della provincia di Milano;

ACCERTATO che la nuova O.M. n. 112/2022, con riferimento agli inserimenti con riserva nelle prime fasce GPS per effetto di titoli abilitanti conseguiti all'estero, non consente, come sopra evidenziato, il conseguimento di incarichi di supplenza;

RILEVATA l'inconferenza, l'inammissibilità e comunque l'inaccogliibilità delle eccezioni sollevate dal legale di fiducia della docente fatte pervenire avverso la comunicazione di avvio del proc.to amm.vo del 01.03.2023, in particolare quelle tendenti ad una non consentita estensione *ultra partes* (ed in particolare, nei confronti della ricorrente) degli effetti di decisioni emesse dalla magistratura nei confronti di altri docenti;

ACCERTATO peraltro che il giudicato amministrativo è sottoposto alle disposizioni del codice di procedura civile e, quindi, di norma, opera solo *inter partes*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2909 cod. civ. per il giudicato civile e che i casi di giudicato amministrativo di annullamento, con effetti *ultra partes*, si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti del provvedimento, come nel caso di annullamento di un regolamento o di atti plurimi inscindibili o di atti che dispongono unitariamente nei confronti di più soggetti [*ex multis*, Cons. giust. amm. reg. Sicilia, Sez. giur., 6 ottobre 2021, n. 837];

DISPONE

Per quanto in premessa, è confermata l'iscrizione con riserva nelle GPS I fascia di questa provincia utili per il biennio 2022/2024 per le classi di concorso/posti d'insegnamento A046/ADSS dell'aspirante **ZITAROSA Ilaria**, nata il 09.06.1986 (SA).

Nei confronti della medesima docente, è disposta la revoca con effetti immediati dell'incarico di supplenza conferito presso l'ASSTEAS di Buccino dalla I fascia della GPS per la cl. di conc. A046 fino al 30.06.2023.

Il Dirigente Scolastico provvederà alla risoluzione immediata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la docente.

Restano nondimeno in capo al Dirigente Scolastico, che ha eseguito il controllo dei titoli dichiarati, le ulteriori valutazioni e gli adempimenti previsti all'art. 8 dell'O.M. 112 del 06 maggio 2022.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente, quali in particolare: ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro sessanta giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

of

IL DIRIGENTE

Mimi Minella

- Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa -